



**AUTORITA' PORTUALE REGIONALE**

Porti di: Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio porto

**DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE**

**n. 2 del 22 gennaio 2014**

**Oggetto: Nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza.**

**Il Segretario Generale**

Vista la legge regionale n. 23/2012 *Istituzione dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n. 1/2005*

Visto il D.P.G.R. n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario dell'Autorità Portuale Regionale;

Visto il D.P.G.R. n. 62 del 09 Aprile 2013 con il quale sono stati nominati i Comitati Portuali dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto;

Vista la D.C.R. n. 53 del 28 maggio 2013 con la quale il Consiglio Regionale ha nominato il collegio dei revisori dei conti;

Visto l'art. 150 terdecies della L.R. n. 66/2011 che stabilisce che le funzioni in materia di gestione delle aree del demanio marittimo dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto permangono ai Comuni fino alla data di costituzione di tutti gli organi dell'Autorità Portuale Regionale;

Considerato pertanto che ad oggi le competenze e le risorse sono attribuite in materia di gestione delle aree del demanio marittimo dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto all'Autorità Portuale Regionale preso atto della costituzione di tutti gli organi individuati all'art. 4 comma 1 della L.R. 23/2012 di istituzione dell'Autorità Portuale Regionale;

Vista la legge 6 Novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che prevede l'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione a cura dell'organo di indirizzo politico;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 35, della legge sopraindicata, secondo cui il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità;

Richiamato inoltre il successivo comma 36, secondo cui "*le disposizioni di cui al Decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione*";

Richiamato integralmente il decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 intitolato “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” adottato in attuazione dell’art. 1, comma 35, L. 190/2012;

Rilevato che secondo tale Decreto legislativo (art. 1), la trasparenza è intesa come “*accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*” e che ai fini del decreto per “*pubblicazione*” si intende la pubblicazione, in conformità a peculiare specifiche tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi ad organizzazioni ed attività, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;

Evidenziato inoltre che la trasparenza, come definita nel decreto, “*nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino*”;

Visto l’art. 43, comma 1, del decreto Legislativo 14 marzo 2013n. 33 che individua nel responsabile per la prevenzione della corruzione il soggetto che svolge, di norma, le funzioni del Responsabile per la trasparenza;

Rilevato altresì, che le disposizioni del decreto legislativo in questione (parimenti alle norme di attuazione che saranno adottate ai sensi dell’art. 48 del provvedimento medesimo) integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione e che esse costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, comma 2, lett. R), Cost.);

Rilevato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto Legislativo 33/2013, il Responsabile per la Trasparenza:

- svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- assicura la regolare attuazione dell’accesso civico introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo di riordino della materia: le richieste di accesso civico vanno, infatti, presentate al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulle stesse nel termine di trenta giorni. Il responsabile per la trasparenza ha l’obbligo, in tal caso, di segnalare l’inadempimento o l’adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all’ufficio di disciplina ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare e all’OIV, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità;

Considerato che l'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 definisce il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;

Richiamato l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo in esame, secondo cui in ogni caso i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

Evidenziato a tale proposito, che la corretta realizzazione degli obiettivi di trasparenza e pubblicità, anche in funzione di prevenzione della corruzione, non può che essere il risultato di un'azione sinergica e combinata dell'intera struttura amministrativa, anche attraverso un opportuno collegamento tra adempimenti ed obiettivi strategici e gestionali;

Visto, inoltre, l'art. 45 secondo cui la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione:

- controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;
- segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, rendendo pubblici i relativi provvedimenti;

Ritenuto di precisare che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi e che, i compiti, le funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile per la trasparenza è titolare potranno essere remunerati a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;

Considerato che nella dotazione organica dell'APR non sono previste figure dirigenziali e ritenuto opportuno assumere in proprio la responsabilità del presente incarico;

Attestata la regolarità sotto l'aspetto tecnico – amministrativo;

#### **DECRETA**

1. di assumere direttamente, per le motivazioni riportate nelle premesse, ai sensi dell'art.43 del d.Lgs. 33/2013, il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza;
2. di stabilire che l'incarico abbia effetto fino alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo, fatta salva la possibilità, qualora la struttura organizzativa dell'Ente lo consenta, di provvedere alla nomina di altra figura responsabile;
3. di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi, ferma restando la possibilità di remunerazione a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;

4. di comunicare la nomina di cui al presente atto alla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), alla Prefettura e all'OIV;
5. di PUBBLICARE, fino alla costituzione del sito web dell'Autorità Portuale Regionale, il presente atto sul sito web della Regione Toscana;
6. di TRASMETTERE il presente decreto al Collegio dei revisori dei conti.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. a) della L.R. 23/2007 è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

IL SEGRETARIO GENERALE

*Ing. Fabrizio Morelli*